

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.3 DIAGNOSTICHE RX TELECOMANDATE OCCORRENTI AI PP.OO. DI POTENZA, MELFI E VILLA D'AGRI - SIMOG GARA N. 8631399

CHIARIMENTI N. 3 AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 26/10/2022

QUESITO 4

Domanda

in riferimento alla Vs risposta ai chiarimenti pubblicata oggi, siamo a richiedere:

- a. Capitolato tecnico. Sistema digitale Sistema interfacciabile con qualsiasi sistema esterno di dose tracking, chiediamo di specificare cosa si intenda con sistema esterno di dose tracking.
- b. Inoltre ricordiamo che siamo sempre in attesa di ricevere le date da parte vostra per poter effettuare i sopralluoghi necessari.

Risposta

- a. Per sistema esterno di dose tracking si intende un sistema software esterno di monitoraggio del dato dosimetrico che può essere integrato con i sistemi informativi di Radiologia (RIS-PACS) o direttamente con le apparecchiature radiologiche, per la raccolta di informazioni dosimetriche fornite dalle apparecchiature con specifiche modalità.
Pertanto le apparecchiature oggetto della gara devono essere in grado di generare oggetti dicom, i report dosimetrici strutturati (RDSR) per ogni procedura radiologica, che dovranno poter essere trasmessi e archiviati sul sistema PACS ed eventualmente anche trasmessi su tali sistemi di registrazione della dose, attraverso connessioni individuali dirette con le singole apparecchiature
- b. Le richieste di sopralluogo vanno indirizzate ai nominativi riportati in disciplinare. Con avviso del 24.10.2022 si è provveduto a prorogare il periodo di effettuazione dei sopralluoghi.

QUESITO 5

Domanda

gentilmente potete pubblicare il documento Capitolato tecnico Allegato 1 per intero? in quanto manca la quinta pagina.

Risposta

Il capitolato tecnico è già pubblicato interamente. Il numero di pagine nel “piè di pagina” risulta essere un refuso.

QUESITO 6

Domanda 6.1

Nello schema di contratto art.13 Lavori, si menziona la realizzazione del sito di Risonanza Magnetica, prego confermare che trattasi di refuso e pertanto non saranno richieste al concorrente /aggiudicatario della presente procedura le prestazioni di progettazione e realizzazione degli impianti ivi indicate

Risposta

Si tratta di un refuso

Domanda 6.2

Sempre nello schema di contratto art.19 Invariabilità dei prezzi e anche nel disciplinare di gara punto 23 a pag.35, non viene contemplata una revisione dei prezzi, ci urge segnalare quanto segue a riguardo: Premesso che l'art. 29 del Decreto Sostegni-Ter (D.L. n. 4/2022), recepito altresì con delibera ANAC n. 154 del 16 marzo 2022 che ha aggiornato il bando di gara tipo n. 1/2021, prevede l'obbligo in relazione a tutti i bandi relativi a procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblicati in data successiva al 27 gennaio 2022 di inserire nei documenti di gara iniziali clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo

periodo del medesimo comma, al fine di fronteggiare i fenomeni inflativi e di tutelare l'equilibrio contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi, si chiede di prevedere nella lex specialis apposita clausola di revisione dei prezzi di aggiudicazione che disponga quanto segue, provvedendo se del caso alla rettifica della documentazione di gara: Previa presentazione di apposita istanza da parte dell'Operatore Economico corredata da idonea documentazione a supporto, a partire dalla data di stipula del contratto e, successivamente, alla scadenza di ciascun periodo di 12 (dodici) mesi (Periodo di Rilevazione), i corrispettivi contrattuali saranno oggetto di revisione sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT (Indice), considerando la variazione percentuale tra il valore dell'Indice alla data di presentazione dell'offerta e quello disponibile all'inizio dell'ultimo mese antecedente la scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione.

Risposta

Si confermano gli atti di gara.

Domanda 6.3

Relativamente alle attività di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento delle apparecchiature da ritirare, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE in qualità di produttore ed ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività in parola, che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito, non si configurino quali attività da affidare in subappalto.

Con riguardo alla previsione di cui alla pag.4 del capitolato tecnico, considerato che l'art. 17 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 pone a carico del Titolare del Trattamento la valutazione dell'opportunità di procedere alla cancellazione dei dati qualora sia venuta meno la finalità del trattamento per cui i dati sono stati raccolti nonché l'onere di procedere alla relativa cancellazione, al fine di promuovere l'applicazione coerente del Regolamento n. 679/2016, si chiede di confermare che Codesto spett.le Ente provvederà alla cancellazione integrale e in via definitiva dalle apparecchiature, prima del ritiro da parte dell'aggiudicatario, dei dati rispetto ai quali abbia effettuato un trattamento ai sensi del Regolamento n. 679/2016.

Inoltre si chiede cortesemente di indicare anche modello e marca delle apparecchiature da ritirare e smaltire.

Risposta

Si conferma quanto indicato dall'operatore.

Le informazioni relative a marca e modello delle apparecchiature da dismettere sono state garantite tramite l'effettuazione dei sopralluoghi.

Domanda 6.4

Preso atto che l'importo totale dell'appalto è pari ad 600.000,00 + I.V.A, con la presente desideriamo segnalare che nella documentazione di gara le opere di predisposizione dei locali non vengono espressamente quantificate e qualificate come prestazioni secondarie che possono essere assunte: da una o più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., oppure una o più imprese munite della necessaria qualificazione tramite subappalto qualificante oppure in avvalimento così come non è stata riscontrata alcuna indicazione dei requisiti per la qualificazione dell'esecutore dei lavori medesimi.

Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare che siano ammesse le seguenti possibilità:

- a) la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con una o più imprese;
- b) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell'oggetto della gara;
- c) confermare che l'esecuzione delle forniture sia la prestazione principale e l'esecuzione dei lavori la prestazione secondaria, così come richiesto dal citato comma 2 dell'art. 48;
- d) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle opere comprese nell'oggetto dell'appalto, le relative categorie SOA nonché l'indicazione dell'attività prevalente e di quella scorporabile,

oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai 150.000,00 di cui all'art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008;

e) che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura qualificante del subappalto

Risposta

Si rimarca che l'appalto prevede come unica prestazione quella della fornitura, pertanto non è possibile partecipare in ATI verticale.

I lavori propedeutici per l'installazione sono da ritenersi marginali e limitati nell'importo tanto che non sono state indicate categorie SOA né richiesti particolari requisiti di accesso alla procedura di gara. È possibile, qualora l'operatore concorrente non abbia nella propria natura camerale la realizzazione dei lavori da effettuare, ricorrere al subappalto ordinario.

Domanda 6.5

Con riferimento all'art.13 Lavori dello schema di contratto, ove viene chiesta la presentazione del progetto definitivo si chiede:

a) se, nell'ipotesi di partecipazione in costituendo RTI verticale o in avvalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all'installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto definitivo, esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI.

Tanto si richiede in forza dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto <<sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta>>

b) Si chiede di indicare, per la progettazione, i requisiti che il progettista deve possedere tra quelli indicati nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

c) Si chiede di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all'esecuzione del progetto definitivo, esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti.

Risposta

Si evidenzia che la parte progettuale è da intendersi come presentazione dei layout di installazione delle apparecchiature. Il progettista o i progettisti non sono da intendersi come componenti della compagine dell'operatore concorrente, ma andranno solamente indicati.

Domanda 6.6

Ancora con riferimento all'art. 10 dello schema di contratto, si chiede di confermare che l'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni, nulla osta, necessari all'esecuzione dei lavori sarà a carico dell'Amministrazione

Risposta

Si conferma

Domanda 6.7

Con riferimento alle previsioni riportate all'art. 15 Inadempimenti e penalità del Capitolato Speciale, con la presente segnaliamo che tali penalità superano ampiamente le soglie stabilite dalla vigente normativa e, segnatamente, dall'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato con il D.Lgs. n. 55/2017, a tenor del quale Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In ragione di quanto sopra, si richiede l'adeguamento delle penali di cui al suddetto articolo con quanto stabilito dalla vigente normativa.

Risposta

Si applica l'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Domanda 6.8

Con riferimento Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953 menzionato nell'ambito del patto di integrità, si chiede di confermare che il rispetto del predetto Codice di codesta Amministrazione da parte della scrivente debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l'Operatore Economico per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Risposta

Si conferma

Domanda 6.9

Ricordiamo che siamo sempre in attesa di ricevere le date per poter effettuare i sopralluoghi obbligatori e che erano da espletarsi entro la scorsa settimana, senza di essi non è possibile procedere alla formulazione di un progetto completo come da Vs necessità. Non avendo concesso la proroga richiesta, abbiamo urgente necessità di conoscere la data entro la quale potremo procedere ai sopralluoghi in quanto l'offerta potrà essere formulata soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Per tale ragione, si ribadisce la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

Risposta

Si veda risposta a quesito 4 lettera b.

Domanda 6.10

Con riferimento all'art. 20 dello schema di contratto secondo il quale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50? -13 luglio 2022).

si invia chiarimento completo della ns richiesta precedente in data odierna che é mancante del testo intero:

Domanda 6.10

Con riferimento all'art. 20 dello schema di contratto secondo il quale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50? -13 luglio 2022).

Risposta

Il quesito, anche a seguito di integrazione, non risulta chiaro.

QUESITO 7

Domanda

potreste cortesemente anche pubblicare le planimetrie in formato Dwg?

Risposta

Le informazioni dei luoghi sono state garantite tramite l'effettuazione dei sopralluoghi.